

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 243 a iniziativa della Giunta regionale

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.)” è ispirata da una serie di motivazioni riferite, in particolare, all'evoluzione del quadro normativo nazionale e ai cambiamenti che si sono manifestati in questi ultimi anni nel contesto ambientale, sociale, economico ed amministrativo.

Sotto il profilo normativo si evidenzia l'importante modifica dell'articolo 19 della legge 157/1992 apportata con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che innova le modalità di intervento relative al controllo della fauna.

L'ambiente sta subendo in questo inizio secolo mutamenti significativi e conseguentemente anche le popolazioni animali si stanno adattando a queste variazioni con l'incremento delle densità di alcune specie, come ad esempio il cinghiale o il lupo, e il decremento di altre, come nel caso di alcune specie di avifauna migratrice.

Ciò determina, oltre alla variazione di equilibri ecologici, anche effetti sulle attività antropiche causati ad esempio dal significativo incremento dei danni determinati dalla fauna alle produzioni agricole. Infatti nel 2010 i risarcimenti danni al livello regionale si attestavano in circa euro 800.000,00 mentre oggi hanno visto un incremento di oltre l'ottanta per cento passando a circa euro 1.400.000,00. Problematica che si intende fronteggiare sia attraverso nuovi strumenti gestionali ma anche con il supporto finanziario della Regione, attraverso la creazione di un fondo, come previsto dalla norma nazionale, generato principalmente dal gettito derivante dal versamento delle tasse di concessione regionali per esercitare il prelievo venatorio.

Occorre anche considerare la costante riduzione del numero dei cacciatori: consultando il PFVR 2003-2008 si rileva che nella stagione venatoria 1995-1996 nelle Marche vi erano n. 42.109 cacciatori mentre nella stagione venatoria 2022-2023 i cacciatori erano n. 17.740 con una contrazione numerica di circa il 60%. Ciò determina numerose significative ricadute, quali ad esempio una minore disponibilità di personale volontario atto a collaborare alla gestione faunistico-venatoria e minori entrate economiche sia in favore della Regione che degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Tali cambiamenti determinano anche l'esigenza di aggiornare il quadro normativo di riferimento per fronteggiare in modo adeguato le criticità che si manifestano.

In termini generali pertanto con le modifiche proposte si intende anche:

- semplificare le procedure amministrative e ridurre la “burocrazia” per contribuire ad efficientare la macchina amministrativa;
- fornire indirizzi per omogeneizzare a livello di tutto il territorio regionale le procedure ma anche le modalità di gestione faunistico-venatoria.

In particolare vengono introdotte le seguenti proposte di modifica.

La proposta di modifica dell'articolo 7, riferito alla Commissione tecnico-consultiva regionale, è funzionale per efficientare l'attività consultiva della commissione regionale. Considerando le rappresentanze che potranno partecipare alla commissione e la finalità della stessa è opportuno eliminare il termine "tecnico" visto che in seno alla commissione potranno essere affrontati anche temi di "politica venatoria".

La composizione della commissione viene modificata al fine di avere un organismo operativamente "snello" ma nel contempo con garanzia di rappresentanza di tutti i soggetti in causa. Infatti è prevista la partecipazione di un delegato per ogni associazione venatoria e per ogni organizzazione agricola riconosciuta a livello nazionale, oltre a 2 rappresentanti delle associazioni ambientaliste, 1 rappresentante dell'ENCI e il presidente di ciascun ATC.

La proposta di modifica dell'articolo 7 bis - Osservatorio faunistico regionale è funzionale ad alleggerire le procedure burocratico-amministrative di funzionamento dell'Osservatorio. La norma definisce il ruolo ed i principali ambiti di competenza dell'OFR rimandando la programmazione delle sue attività ad un atto di indirizzo della Giunta Regionale, visto che tale competenza era delegata ad una commissione il cui funzionamento ha mostrato notevoli criticità.

Le modifiche introdotte al comma 5 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 10 sono volte a prevedere la collaborazione delle Guardie venatorie volontarie a supporto del personale di polizia provinciale, nel caso durante interventi di immissione o cattura della fauna selvatica, visto il ridotto numero degli agenti di polizia provinciale in servizio.

Anche la modifica dell'articolo 11 - Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica è volto a semplificare le procedure per un'eventuale istituzione di tali zone. Va considerato che le Zone di ricerca e sperimentazione faunistica non sono contemplate dalla legge 157/1992 e pertanto la Regione può individuare le forme più opportune per la loro costituzione e gestione, posto che ad oggi non sono mai state realizzate.

Significativa è la proposta di modifica dell'articolo 12 finalizzata ad adottare una procedura di istituzione delle zone addestramento cani permanenti, senza sparo e di grandi dimensioni, analoga a quella prevista per l'istituzione di ZRC, Oasi o Centri pubblici di produzione della selvaggina. Anche in questo caso con la finalità di semplificare la procedura "burocratica" al fine di agevolare la costituzione di tali zone.

La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 13 i richiedenti la concessione di una Azienda Faunistico-Venatoria potranno includere coattivamente nel territorio della stessa, fondi per una superficie complessiva del 15% rispetto alla superficie totale dell'Azienda con un incremento del 5% rispetto allo stato attuale.

Necessaria è la modifica dell'articolo 16 per chiarire i termini di efficacia dell'iscrizione all'ATC che viene stabilita al 29 giugno, successivo all'anno di pagamento della quota, visto che il termine ordinario di iscrizione è fissato al 30 giugno di ogni anno. Inoltre viene prevista la possibilità di determinare quote differenziate di iscrizione all'ATC anche in rapporto ad un numero limitato di giornate che possono essere concesse per esercitare il prelievo.

La proposta di modifica dell'articolo 17 "Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia" è volta ad omogeneizzare l'organizzazione degli organi direttivi degli ATC. Infatti, seppure la Regione abbia riconosciuto gli ATC come associazioni di diritto privato, va rimarcato che essi sono deputati anche alla gestione della fauna selvatica le cui modalità operative devono realizzarsi perseguendo la finalità dell'interesse pubblico, pertanto sotto la vigilanza della Regione.

Per tali motivi si ritiene opportuno stabilire un quadro normativo di riferimento chiaro, sugli aspetti significativi degli organi direttivi e delle rispettive competenze degli ATC che saranno poi ripresi nell'ambito dello statuto tipo, che sarà approvato dalla Giunta regionale.

Con questa riforma si stabilisce anche che la Regione assolverà alla verifica di conformità dello Statuto tipo così come di qualsiasi regolamento che verrà adottato dall'Assemblea degli ATC.

La modifica dell'articolo 18 proposta è funzionale per stabilire la conformità rispetto alle indicazioni della legge 157/1992 che all'articolo 14, comma 10, stabilisce che "Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali." Per tale motivo stabilendo che il Comitato di Gestione, quale organo esecutivo dell'ATC, è costituito da n. 10 componenti, vengono attribuite le seguenti rappresentanze: n. 3 sia delle associazioni venatorie che delle organizzazioni agricole, n. 2 delle associazioni protezionistiche e n. 2 degli enti locali.

Viene inoltre previsto che i componenti delle associazioni in seno al comitato di gestione debbano essere eletti dall'Assemblea dell'ATC e non più nominati dalle singole associazioni.

Si stabilisce che tutti i rappresentanti delle associazioni devono far riferimento a quelle riconosciute a livello nazionale, per omogeneità di criterio, mentre si propone che i rappresentanti degli enti locali siano nominati dalla Regione, a seguito di consultazione con le associazioni non rappresentate nell'organo esecutivo.

Viene modificata anche l'incompatibilità con il ruolo di amministratore provinciale, considerato che la provincia non ha competenze di controllo nei confronti dell'ATC. Inoltre si stabiliscono i termini temporali massimi, fissati in 2 mandati anche non consecutivi, relativi alla carica di presidente.

Inoltre la modifica del comma 6 sempre dell'articolo 18 definisce in modo chiaro e circostanziato i casi in cui la Regione può sostituirsi all'ATC con le relative modalità, quando lo stesso adotta comportamenti non rispettosi della presente norma.

La proposta di modifica del comma 7 dell'articolo 19, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 157/1992, è volta all'istituzione di un fondo per far fronte al risarcimento danni causati dalla fauna selvatica. La modifica si rende necessaria, sia per dare compiuta risposta alla norma nazionale, sia per sostenere economicamente gli ATC a fronte di un costante e significativo incremento dei danni in agricoltura causati dalla fauna selvatica, senza il cui contributo regionale non vi sarebbero sufficienti risorse per risarcire gli agricoltori dei danni subiti.

Al riguardo si precisa che con una ulteriore modifica agli articoli 34 e 41 della l.r. 7/1995, si prevede la possibilità di assegnazione di ulteriori risorse con legge ordinaria di bilancio per sopperire ad eventuali carenze di risorse finanziarie destinate a tale scopo.

Viene infine prevista una regolamentazione regionale, approvata dalla Giunta, finalizzata a definire in modo unitario a livello regionale sia le procedure per accedere al risarcimento danni sia per realizzare interventi di prevenzione degli stessi che dovranno essere realizzati dagli agricoltori.

La modifica dell'articolo 21 è finalizzata a semplificare la procedura attraverso cui un proprietario/conducente di fondo agricolo può chiedere di sottrarre alla caccia il proprio appezzamento di terreno.

La modifica dell'articolo 19 della legge 157/1992 implica l'esigenza di aggiornare l'articolo 25 recependo integralmente le novità introdotte.

Si propone la modifica del comma 4 dell'articolo 29 introducendo la possibilità che il tesserino venatorio possa essere elaborato anche su supporto elettronico, visto che l'evoluzione tecnologica può essere di valido supporto alla gestione della fauna.

Vengono proposti alcuni aggiornamenti dell'articolo 31 per una migliore regolamentazione degli appostamenti fissi.

All'articolo 39 viene introdotta la possibilità di utilizzare fonti luminose al fine di efficientare l'attività di controllo della fauna selvatica, ed in particolare di contenimento numerico del cinghiale, le cui abitudini lo rendono più vulnerabile in orario notturno, stabilendo inoltre che nella caccia di selezione non è vietato l'uso di visori notturni e ottiche con visori termici.

Importante la proposta di modifica dell'articolo 41. La proposta volta a determinare la variazione della ripartizione del fondo delle risorse derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia anzitutto per garantire un'adeguata copertura finanziaria, pari al 55% dell'importo totale, per risarcire gli imprenditori agricoli dei danni causati alle produzioni dalla fauna selvatica, viene destinato il 10% agli ambiti territoriali di caccia per sostenere l'esecuzione di attività, attribuite dalla Regione, che sono accessorie rispetto a quelle previste dalla legge 157/1992, quali la gestione di alcuni istituti faunistici (ZRC, CPPS e le Oasi), la gestione degli ungulati, l'istruttoria delle domande di risarcimento danni causati dalla fauna selvatica, ecc. Inoltre sempre agli ATC viene garantito un 5% del fondo vincolato alla concessione di contributi per interventi in agricoltura in favore della fauna, in tal modo si riducono parzialmente le risorse nella disponibilità della Regione, passando dal 32 al 26 %, mentre rimangono invariate le risorse destinate alle associazioni venatorie.

Viene altresì previsto, sempre nell'ottica di determinare modalità, in questo caso di gestione tecnico amministrativa, omogenee in tutto il territorio regionale, che la Giunta dovrà adottare un atto per determinare i criteri e le modalità di spesa delle risorse erogate a beneficio degli ATC.

Infine vengono proposte anche modifiche di carattere puramente formale, per una più agevole lettura della norma, sostituendo "la provincia" con "la regione" visto il passaggio di competenze in materia di tutela della fauna e prelievo venatorio che si sono determinate con la legge 7 aprile 2014, n. 56.

Tali modifiche interessano gli articoli: 2-3-7-7bis-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-23-24-25-26-26bis-27-28-29-31-31bis-32-33-34-39-40-41.

Sono inoltre approvate le disposizioni finanziarie con il nuovo articolo 33 e le disposizioni transitorie e finali con l'articolo 34.

L'articolo 35 dichiara l'urgenza della legge in questione, la quale entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'attuazione di questa legge, infine, non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

La presente legge intende modificare l'attuale normativa relativa alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria per una serie di motivazioni riferite, in particolare, all'evoluzione del quadro normativo nazionale e ai cambiamenti che si sono manifestati in questi ultimi anni nel contesto ambientale, sociale, economico ed amministrativo.

In primo luogo sono state apportate una serie di modifiche per adeguare il testo normativo alle competenze attribuite, passate dalle Province alla Regione, già con la l.r. 13/2015 (articolo 6) in attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) (Legge Del Rio). Di fatto si tratta di una pura correzione testuale per una migliore lettura della legge 7/1995. Sotto il profilo normativo si evidenzia poi l'importante modifica dell'articolo 19 della legge 157/1992 apportata con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che innova le modalità di intervento relative al controllo della fauna.

Le mutazioni ambientali e climatiche cui si sta assistendo determinano di conseguenza variazioni anche sulle popolazioni animali (incremento di alcune specie come il lupo e il cinghiale e decremento di altre, come alcune specie di avifauna migratrice). Ciò si riflette anche su un incremento dei danni determinati dalla fauna alle produzioni agricole

Problematica che si intende fronteggiare sia attraverso nuovi strumenti gestionali ma anche con il supporto finanziario della Regione, attraverso la creazione di un fondo, come previsto dalla norma nazionale, generato principalmente dal gettito derivante dal versamento delle tasse di concessione regionali per esercitare il prelievo venatorio. Va anche considerata la costante riduzione del numero dei cacciatori: consultando il PFVR 2003-2008 si rileva che nella stagione venatoria 1995-1996 nelle marche vi erano n. 42.109 mentre nella stagione venatoria 2022-2023 i cacciatori erano n. 17.740 con una contrazione numerica di circa il 60%. Ciò determina numerose significative ricadute, quali ad esempio una minore disponibilità di personale volontario atto a collaborare alla gestione faunistico-venatoria, minori entrate economiche sia in favore della Regione che degli Ambiti Territoriali di Caccia. Tali cambiamenti determinano anche l'esigenza di aggiornare il quadro normativo di riferimento per fronteggiare in modo adeguato le criticità che si manifestano.

In termini generali pertanto con le modifiche proposte si intende anche:

- semplificare le procedure amministrative e ridurre la "burocrazia" per contribuire ad efficientare la macchina amministrativa;
- fornire indirizzi per omogeneizzare a livello di tutto il territorio regionale le procedure ma anche le modalità di gestione faunistico-venatoria.

Si compone di n. 35 articoli di seguito brevemente descritti:

Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/1995)

L'articolo 1, commi 1, 2 e 3 modificano, rispettivamente, l'articolo 2, commi 2, 4 e 7, della l.r. 7/1995, adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/1995)

L'articolo 2, comma 1, sostituisce il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/1995 sostituendo i 5 piani faunistico venatori provinciali con un unico piano faunistico regionale, quale adeguamento del testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1995)

L'articolo 3, comma 1, modifica la rubrica dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 adeguando il testo ai nuovi contenuti del medesimo articolo.

L'articolo 3, comma 2, sostituisce il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995, modificando la composizione della Commissione consultiva regionale assegnandole una valenza politica stabilendo che la stessa è presieduta

dall'assessore competente in materia di caccia. La composizione della Commissione viene inoltre modificata al fine di avere un organismo operativamente "snello" ma nel contempo con garanzia di rappresentanza di tutti i soggetti aventi causa.

L'articolo 3, comma 3, sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 riadeguando i riferimenti ai componenti della commissione consultiva, a seguito della modifica del precedente comma e stabilendo che le associazioni agricole, ambientali e venatorie che designano i rappresentanti in seno al comitato sono quelle riconosciute a livello nazionale e non quelle maggiormente rappresentative a livello regionale. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 7/1995)

L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 7 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 7/1995, adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'articolo 4, comma 2, modifica il comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 aggiungendo la nuova lettera h bis), assegnando all'Osservatorio anche il compito di sovrintendere alle attività di rilevazione dati da parte degli ATC.

L'articolo 4, comma 3, modifica il comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, definendo che sia direttamente la Giunta e non un Comitato costituito ad hoc, che viene soppresso, a stabilire gli indirizzi delle funzioni svolte dall'Osservatorio.

L'articolo 4, comma 4, sopprime le lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, quale diretta conseguenza della soppressione del comitato di cui sopra.

L'articolo 4, comma 5, sopprime i commi 5 e 6 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, quale diretta conseguenza della soppressione del comitato di cui sopra.

L'articolo 4, comma 6, modifica il comma 7 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, quale diretta conseguenza della soppressione del comitato di cui sopra.

Tali modifiche sono funzionali ad alleggerire le procedure burocratico-amministrative di funzionamento dell'Osservatorio faunistico regionale. Nell'esperienza del passato infatti si è visto come l'attivazione di un Comitato costituito ad hoc rappresenti un appesantimento burocratico per l'attività dell'OFR.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 7/1995)

L'articolo 5, comma 1, modifica il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, modificando il soggetto che istituisce le oasi di protezione, sostituendo le Province con la Regione.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/1995)

L'articolo 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6 modificano, rispettivamente, l'articolo 9 commi 2, 4, 9, 11 e 13 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione, quale soggetto che istituisce le ZRC, e che si occupa del coordinamento delle attività delle ZRC.

L'articolo 6, comma 3, modifica il comma 5 dell'articolo 9 aggiungendo la possibilità di delegare le guardie venatorie volontarie, per le operazioni di immissione e cattura della fauna selvatica.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)

L'articolo 7, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 7, comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 sostituendo le Province con la polizia provinciale con possibilità di delega alle guardie venatorie volontarie, dell'attività di vigilanza nelle operazioni di cattura e immissione.

L'articolo 7, comma 3, modifica il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 rimandando al programma di gestione, indicato al comma 1, approvato dalla Regione, che regola l'attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

L'articolo 7, comma 4, aggiunge un nuovo comma, il comma 5 bis, all'articolo 10 della l.r. 7/1995 introducendo la possibilità di organizzare gare e prove cinofile nei centri di riproduzione della fauna selvatica. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/1995)

L'articolo 8, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995, relativamente alla possibilità di istituzione da parte della Regione delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica.

L'articolo 8, comma 2, aggiunge il comma 1 bis all'articolo 11 della l.r. 7/1995 che rimanda alle procedure di cui all'articolo 12 della l.r. 7/1995 così come modificato dal successivo articolo 9.

L'articolo 8, comma 3, abroga il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995, e le lettere a), c), d), e), f) e g).

L'articolo 8, comma 4, abroga i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995.

La modifica di questo articolo è animata dall'obiettivo di adottare modalità più snelle riferite alle procedure istitutive e nel contempo consentire l'eventuale realizzazione di tali zone rispetto alle finalità di ricerca con maggior plasticità sulla base di uno specifico progetto la cui approvazione è demandata ad apposito atto regionale. La semplificazione potrà fornire l'opportunità di realizzare tali zone di ricerca che fino ad oggi, probabilmente anche per l'eccessiva burocrazia, non sono mai state istituite.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 7/1995)

L'articolo 9, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, relativamente alle procedure di istituzione delle oasi di protezione faunistica, delle ZRC, dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e delle zone addestramento cani permanenti aree di protezione speciale, attribuendo inoltre alla Regione le funzioni prima attribuite alle Province.

La modifica è stata definita al fine di agevolare l'istituzione delle zone addestramento cani permanenti, che sono destinate sia per l'allenamento e l'addestramento cani ma che nel contempo incrementano la tutela della fauna considerato che in tali aree è posto il divieto di caccia. Allo stato attuale la richiesta di istituzione di tali zone deve essere accompagnata dalle firme di adesione dei proprietari/conduttori dei fondi che interessano almeno il 75% dell'intera superficie che si intende destinare alla costituzione della zona addestramento cani (ZAC). Diventa pertanto complesso, viste le limitate dimensioni delle aziende agricole marchigiane (mediamente di circa 15 ettari), trovare la disponibilità di tanti proprietari/conduttori per realizzare zone di dimensioni adeguate, ovvero variabili tra 300 e 800 ettari, tali da consentire l'addestramento cani, in particolare da seguita, senza determinare significativi impatti sulla fauna selvatica e garantendo alla stessa un adeguato sito di rifugio.

Con questa modifica, si intende pertanto proporre la costituzione delle ZAC con le stesse modalità degli altri istituti di protezioni, quali le zone di ripopolamento e cattura o le oasi faunistiche, garantendo ai proprietari conduttori dei fondi ove si intende istituire la ZAC la possibilità di manifestare il proprio dissenso motivato alla costituzione. Tale procedura, che potrà essere adottata solo per ZAC di superficie superiore a 50 ettari e che non siano recintate, nel cui caso ovviamente dovranno essere prodotte le firme di assenso dei proprietari dei fondi interessati, potrà consentire la realizzazione di tali zone di grande interesse per il mondo cinofilo, utili per il benessere dei nostri animali domestici e funzionali per la tutela della fauna.

L'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5 e 7 modificano, rispettivamente, l'articolo 12 commi 2, 4, 5, 6 e 8, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 9, comma 6, modifica il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, assegnando alla Giunta regionale anche il compito di stabilire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 (aziende faunistico venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) e 14 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) e per l'istituzione delle zone di cui all'articolo 33 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile).

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

L'articolo 10, commi 1, 3 e 4 modificano, rispettivamente, l'articolo 13, commi 1, 4 e 8, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione. L'articolo 10, comma 2, modifica il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995, elevando dal 10% al 15% le porzioni di terreno che possono essere incluse coattivamente da parte della Regione, nel territorio delle aziende di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 della l.r. 7/1995.

Viene inoltre adeguato il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

Con la modifica proposta i richiedenti la concessione di una Azienda Faunistico-Venatoria potranno includere coattivamente nel territorio della stessa, fondi per una superficie complessiva del 15% rispetto alla superficie totale dell'Azienda con un incremento del 5% rispetto allo stato attuale. Posto che la gestione della fauna selvatica nelle Aziende Faunistiche Venatorie deve essere particolarmente attenta sotto il profilo tecnico e deve garantire un livello di tutela "superiore" a quello che viene esercitato in territorio di gestione programmata della caccia, l'intendimento di portare una piccola agevolazione alla costituzione delle aziende è parallelo alla finalità di garantire una corretta gestione e tutela faunistica.

Va inoltre considerato che di tale modifica potranno beneficiare coloro che devono rinnovare la concessione di Aziende che nel tempo hanno contribuito ad incrementare la consistenza di alcune popolazioni di fauna fornendo anche un contributo economico della gestione faunistica, inteso come minor spesa a carico dell'ATC, considerando che i danni causati dalla fauna alle produzioni agricole nelle AFV devono essere risarciti dal concessionario delle stesse.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/1995)

L'articolo 11, commi 1 e 2 modificano, rispettivamente, l'articolo 14, commi 1 e 6, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

L'articolo 12, comma 1, modifica il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, introducendo il limite temporale del 31 dicembre di ogni anno quale termine ultimo per poter effettuare da parte del cacciatore il versamento della quota di rinnovo dell'iscrizione all'ATC.

L'articolo 12, comma 2, modifica il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 12, comma 3, dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, inserisce i nuovi commi 4 bis e 4 ter. Il primo chiarisce che possono iscriversi ad una ATC regionale i cacciatori che hanno preventivamente rinunciato all'iscrizione dell'ATC di residenza, mentre il secondo chiarisce, unitamente al comma 2 così come modificato, i tempi e le modalità di iscrizione alle ATC.

In particolare viene previsto un termine massimo di iscrizione, fissato al 31 dicembre, con efficacia sino al 29 giugno dell'anno successivo. Anche l'introduzione della data di efficacia dell'iscrizione, indicata al 29 giugno, viene inserita in quanto con la diffusione della caccia di selezione agli ungulati, ed in particolare al cinghiale, il cui calendario venatorio ha efficacia sino alla fine del mese di maggio, risulta necessario inserire tale estensione nel tempo della possibilità di iscrizione. Infatti fino al 2021 la caccia, compresa quella di selezione, terminava al massimo il 15 marzo e quindi l'interesse per l'efficacia dell'iscrizione all'ATC coincideva con tale data.

L'articolo 12, comma 4, modifica il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, stabilendo che l'ATC ogni anno stabilisce il numero di giornate di caccia per l'avifauna migratoria.

Con la modifica proposta gli ATC hanno la possibilità di ammettere nel proprio territorio i cacciatori interessati ad esercitare il prelievo venatorio di selvaggina migratoria anche per solo poche giornate, con riconoscimento economico. La modifica si rende oggi possibile grazie alle nuove tecnologie informatiche che agevolano la possibilità di presentare una domanda e contestualmente essere autorizzati in tempi rapidi e con procedure snelle.

L'articolo 12, comma 5, dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, inserisce il nuovo comma 5 bis, che permette all'ATC di differenziare l'importo della quota di iscrizione in base alla forma di caccia richiesta ed alla

residenza fuori regione. La novità che viene introdotta è funzionale per consentire ad un cacciatore che rinuncia ad esercitare il prelievo nel proprio ATC di residenza di esercitare la caccia nell'ATC in cui viene ammesso con pari diritti dei cacciatori dell'ATC in questione.

L'articolo 12, comma 6, modifica il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, eliminando l'ultimo capoverso, non ritenendo pertinente l'applicazione delle priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15, con la procedura degli scambi interregionali.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale, trattando modalità di iscrizione e di pagamento delle quote all'ATC e non alla Regione.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

L'articolo 13, comma 1, inserisce alla fine del comma 01 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, un nuovo capoverso che prevede gli obblighi minimi di trasparenza riguardo all'attività degli ATC, in considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dagli stessi.

L'articolo 13, comma 2, sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, fissando il numero dei componenti dell'assemblea e la ripartizione degli stessi tra le diverse rappresentanze di categoria, nel rispetto della legge 157/1992.

L'articolo 13, comma 3, modifica il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, stabilendo che la Giunta regionale definisce lo statuto tipo degli ATC senza il preventivo parere della commissione consiliare competente e che la stessa Giunta fissa inoltre i tempi dell'approvazione degli stessi statuti da parte delle ATC.

L'articolo 13, comma 4, modifica la lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, sopprimendo l'improprio riferimento alle sole associazioni venatorie.

L'articolo 13, comma 5, sostituisce la lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, precisando che non solo il presidente del comitato di gestione viene eletto, ma anche tutti gli altri componenti del comitato stesso ad eccezione dei componenti nominati dalla Regione.

L'articolo 13, comma 6, modifica il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, inserendo dopo la lettera c) la nuova lettera c bis) definendo con più precisione i contenuti dello statuto prevedendo le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti del comitato di gestione.

L'articolo 13, comma 7, sostituisce il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, stabilendo le modalità di designazione di tutte le rappresentanze di categoria in seno all'assemblea dell'ATC.

L'articolo 13, comma 8, dopo il comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, inserisce i nuovi commi 4 ter e 4 quater che assegnano alla Regione il potere di controllo sugli statuti delle ATC al fine di garantire una applicazione omogenea dello statuto tipo.

A seguito di analisi degli statuti degli ATC, infatti, ma anche della verifica delle modalità organizzative degli stessi, è emerso a livello regionale un quadro piuttosto disomogeneo rispetto ai rappresentanti che partecipano negli organi direttivi degli ATC, alle forme di elezione degli stessi e alle relative competenze assegnate, ecc.

Seppure la Regione abbia riconosciuto gli ATC come associazioni di diritto privato, va rimarcato che sono deputati anche alla gestione della fauna selvatica le cui modalità operative devono realizzarsi perseguendo la finalità dell'interesse pubblico, pertanto sotto la vigilanza della Regione.

Per tali motivi si ritiene opportuno stabilire un quadro normativo di riferimento chiaro, sugli aspetti significativi degli organi direttivi e delle rispettive competenze degli ATC che saranno poi ripresi nell'ambito dello statuto tipo, che sarà approvato dalla Giunta regionale.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

L'articolo 14, comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, eliminando la norma che stabiliva la nomina da parte della Regione del Comitato di gestione, lasciando agli statuti dei diversi ATC la modalità di avvio dell'operatività dei comitati di gestione, successivamente alla nomina dei due componenti regionali ed alla elezione dei componenti rappresentativi delle organizzazioni venatorie, agricole e protezionistiche.

Viene inoltre ridefinita la composizione del comitato di gestione con l'indicazione dei due componenti nominati dalla Regione e della elezione da parte dell'Assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, venatorie e protezionistiche, non più nominati dalle stesse organizzazioni.

Il nuovo comma 2 stabilisce inoltre che le organizzazioni professionali agricole sono quelle riconosciute a livello nazionale e non quelle genericamente indicate come maggiormente rappresentative.

La nuova formulazione del testo di legge è anche necessaria per garantire la conformità alle indicazioni della legge 157/1992 che all'articolo 14, comma 10, stabilisce che "Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali". Per tale motivo stabilendo che il Comitato di Gestione, quale organo esecutivo dell'ATC, è costituito da n. 10 componenti, vengono attribuite le seguenti rappresentanze: n. 3 sia delle associazioni venatorie che delle organizzazioni agricole, n. 2 delle associazioni ambientalisti e n. 2 degli enti locali.

L'articolo 14, comma 2, modifica il comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, eliminando il vincolo di incompatibilità tra le cariche di presidente e componente del comitato di gestione e quelle di Presidente o assessore o consigliere provinciale. Questo in considerazione della modifica del ruolo delle province a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'articolo 14, comma 3, dopo il comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, inserisce il nuovo comma 3 ter, che limita a 2 il numero di mandati anche non consecutivi per la carica di presidente.

L'articolo 14, comma 4, abroga il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, in conseguenza delle modifiche relative alle modalità di nomina del comitato di gestione apportate da altre modifiche della presente legge.

L'articolo 14, comma 5, sostituisce il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, ridefinendo le modalità di intervento dell'organo di vigilanza, ora rappresentato dalla Regione, nei casi di violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie, ovvero di inadempienze rispetto alla presente legge. Si rende infatti necessario definire in modo più chiaro e circostanziato i casi in cui la Regione può sostituirsi all'ATC, in difetto di comportamenti rispettosi della presente norma, con le relative modalità.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/1995)

L'articolo 15, commi 1 e 3 modificano, l'articolo 19 commi 1, 2, 5 e 8, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 15, comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, introducendo l'obbligo per i comitati di gestione di inviare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla gestione delle aree di rispetto della fauna selvatica alla Regione.

L'articolo 15, comma 4, sostituisce il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, modificando in modo sostanziale il riferimento alle risorse con cui le ATC risarciscono agli agricoltori i danni arrecati alle colture dalla fauna selvatica. La modifica si rende necessaria, sia per dare compiuta risposta alla norma nazionale, sia per sostenere economicamente gli ATC a fronte di un costante e significativo incremento dei danni in agricoltura causati dalla fauna selvatica, senza il cui contributo regionale non vi sarebbero sufficienti risorse per risarcire gli agricoltori dei danni subiti. Le risorse sono poi quantificate nell'articolo 41 della l.r. 7/1995, così come modificato dalla presente legge.

L'articolo 15, comma 5, dopo il nuovo comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, introduce il nuovo comma 7 bis, il quale demanda alla Giunta regionale il compito di predisporre uno specifico regolamento che definisca in modo unitario a livello regionale sia le procedure per accedere all'indennizzo dei danni sia per realizzare interventi di prevenzione degli stessi che dovranno essere realizzati dagli agricoltori. Gli ATC qualora si rendesse necessario per garantire il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, interverranno con risorse proprie integrative di quelle regionali.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente e le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto al comma 4 del presente articolo sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata e rientrano negli utilizzi previsti all'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, come indicato nel capitolo di Spesa sotto riportato.

Titolo/Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL - quota corrispondente alle entrate specifiche.

Art. 16 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1995)

L'articolo 16, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, introducendo l'obbligo, per i proprietari o conduttori di un fondo che intendano vietare l'esercizio venatorio nel proprio fondo, di richiedere entro il 31 dicembre di ogni anno la richiesta motivata alla Regione. Rispetto alla norma vigente, che prevede che tale richiesta sia effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del piano faunistico venatorio, viene ampliata pertanto la possibilità di tale esercizio.

L'articolo 16, comma 2, modifica l'articolo 21, commi 1 e 3 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 16, comma 3, sostituisce il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, rendendolo coerente con la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, sopra indicata.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7/1995)

L'articolo 17, commi 1, 2 e 3 modificano, rispettivamente, l'articolo 23, commi 2, 3 e 5, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18 (Modifica all'articolo 24 della l.r. 7/1995)

L'articolo 18, comma 1, modifica l'articolo 24, comma 1, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19 (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 7/1995)

L'articolo 19, comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, rendendolo coerente con il novellato articolo 19 della legge 157/1992.

L'articolo 19, comma 2, abroga il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, in coerenza con la sostituzione del precedente comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995.

L'articolo 19, comma 3, sostituisce il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, in coerenza con la sostituzione del precedente comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995.

L'articolo 19, comma 4, dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, inserisce i commi 3 bis e 3 ter che introducono il riconoscimento del percorso formativo per controllori della fauna e l'obbligo ad analisi igienico sanitaria degli animali abbattuti.

L'articolo 19, comma 5, modifica l'articolo 25, comma 4, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 19, comma 6, dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, inserisce il comma 4 bis che riconosce il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia agli agenti di polizia provinciale che hanno raggiunto la pensione.

La modifica dell'articolo 25 recepisce il novellato articolo 19 della legge 157/1992. Sola differenza rispetto a quanto riportato nella norma nazionale, che si ritiene opportuna adottare, è riferita alle modalità attraverso cui gli agenti di polizia provinciale possono coinvolgere i soggetti, che sono legittimati ad operare secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 157/1992, negli interventi di controllo della fauna. Ritenendo infatti che non possa essere lasciata nella discrezionalità individuale di ogni agente di polizia la possibilità di individuare una figura rispetto a quelle ammesse dalla normativa, viene previsto che i coadiutori siano indicati secondo quanto stabilito da un documento tecnico-amministrativo, qual è il piano di controllo necessario per programmare gli interventi, approvato dalla Giunta sulla base di un parere dell'ISPRA.

Inoltre viene introdotto il riconoscimento del percorso formativo per operare come coadiutori addetti al controllo della fauna agli agenti di polizia provinciale al congedo per pensionamento, considerata l'esperienza che hanno maturato nella carriera professionale, che potrà essere di supporto in tali interventi gestionali.

L'organizzazione di tali corsi non comporta comunque oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente e le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata e rientrano negli utilizzi previsti all'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, come indicato nel capitolo di Spesa sotto riportato.

Titolo/Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL - quota corrispondente alle entrate specifiche.

Art. 20 (Modifica all'articolo 26 della l.r. 7/1995)

L'articolo 20, comma 1, modifica l'articolo 26, comma 3, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.
Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21 (Modifica all'articolo 26 bis della l.r. 7/1995)

L'articolo 21, comma 1, modifica l'articolo 26 bis, comma 1, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.
Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22 (Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

L'articolo 22, comma 1, modifica l'articolo 27, comma 4, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.
Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23 (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 7/1995)

L'articolo 23, commi 1 e 3, modificano, rispettivamente, l'articolo 28, commi 3, 7 e 8 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 23, comma 2, modifica il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e modificando inoltre il valore del rimborso spese per l'esame di abilitazione venatoria da 50.000 Lire a 25 Euro.

L'articolo 23, comma 4, modifica il comma 12 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, specificando che la domanda per la prova di esame deve essere presentata alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia e non alla Provincia in cui si risiede.

Questo articolo, fatta eccezione per il comma 2, ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 3, prevede la sostituzione delle Province con la Regione nell'organizzazione di attività di formazione (per il conseguimento dell'abilitazione venatoria) e di informazione (sui contenuti della presente legge), come adeguamento normativo del passaggio delle competenze tra Province e Regioni, come già normato dalla legge Del Rio.

Tale attività nella realtà è già competenza regionale e non comporta in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente.

Le risorse necessarie alla copertura delle attività formative sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata e rientrano negli utilizzi previsti all'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, come indicato nel capitolo di Spesa sotto riportato.

Titolo/Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL - quota corrispondente alle entrate specifiche.

Art. 24 (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

L'articolo 24, comma 1, modifica l'articolo 29, comma 4, della l.r. 7/1995, relativamente al tesserino di caccia, prevedendo la possibilità che lo stesso possa essere anche in formato elettronico.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25 (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

L'articolo 25, commi 1 e 3, modificano, rispettivamente, l'articolo 31, commi 1 e 5, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 25, comma 2, modifica l'articolo 31, comma 4, della l.r. 7/1995, introducendo la possibilità di svuotamento degli invasi per manutenzione. La modifica viene proposta considerato l'andamento delle piovosità estive in questo ultimo decennio è opportuno prevedere che gli invasi su cui sono collocati gli

appostamenti per acquatici possano non mantenere acqua nel periodo estivo per esigenze manutentive degli stessi.

L'articolo 25, comma 4, abroga l'articolo 31, comma 5 bis, della l.r. 7/1995, non prevedendo più la validità annuale dell'autorizzazione alla caccia da appostamento in assenza del piano faunistico venatorio. Norma transitoria non più necessaria.

L'articolo 25, comma 5, sostituisce i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995. Con il nuovo comma 8 si chiarisce in modo più puntuale le distanze di rispetto tra appostamenti, inoltre, ai fini della sicurezza aumenta da 150 a 200 metri la minima distanza tra appostamenti per piccola selvaggina. I nuovi commi 9 e 10 oltre a precisare meglio le regole inerenti le distanze tra appostamenti, chiariscono anche che a coloro che hanno scelto la forma di caccia di tipo B da appostamento fisso, viene consentito di esercitare nei pressi del proprio appostamento la ricerca dei capi abbattuti anche con il cane.

L'articolo 25, comma 6, modifica l'articolo 31, comma 11, della l.r. 7/1995, quale conseguenza della modifica della soppressione del comma 5 bis.

L'articolo 25, comma 7, modifica l'articolo 31, comma 16, della l.r. 7/1995, eliminando la deroga alla distanza minima in caso di sosta dietro ad un riparo naturale, ai fini della sicurezza di caccia.

L'articolo 25, comma 8, sostituisce il comma 17 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, chiarisce in modo più puntuale le distanze di rispetto tra appostamenti.

L'articolo 25, comma 9, modifica l'articolo 31, comma 20, della l.r. 7/1995, eliminando la deroga alla distanza minima in caso di apposizioni di tabelle di segnalazione a distanza inferiore rispetto alla norma, ai fini della sicurezza di caccia.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 26 (Modifiche all'articolo 31 bis della l.r. 7/1995)

L'articolo 26, comma 1, modifica la rubrica dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995.

L'articolo 26, comma 2, modifica l'articolo 31 bis, comma 1, della l.r. 7/1995, estendendo la norma del presente articolo a tutta l'avifauna migratoria e non solo al colombaccio.

L'articolo 26, comma 3, modifica l'articolo 31 bis, comma 2, della l.r. 7/1995, eliminando il riferimento specifico al colombaccio.

Considerato che il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza di numerosi appostamenti fissi storici utilizzati non solo per il prelievo del colombaccio, si ritiene opportuno che la deroga già prevista dalla norma possa beneficiare tutte le tipologie di appostamento.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27 (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 7/1995)

L'articolo 27, commi 1 e 2, modificano, rispettivamente, l'articolo 32, commi 2, 5 e 6, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28 (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 7/1995)

L'articolo 28, commi 1, 2 e 4, modificano, rispettivamente, l'articolo 33, commi 1, 2 e 5, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 28, comma 3, dopo il comma 2 ter dell'articolo 33 della l.r. 7/1995, inserisce due nuovi commi:

- il comma 2 quater che interviene relativamente alle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani su una superficie territoriale maggiore di 50 ha e senza recinzione, precisando che in questi casi si applicano le procedure previste dall'articolo 12 della l.r. 7/1995;
- il comma 2 quinquies prevede che la Giunta stabilisca le modalità per l'istituzione delle ZAC senza sparo.

La presente proposta di modifica è correlata a quanto descritto e motivato al precedente articolo 9 che modifica l'articolo 12 della l.r. 7/1995.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

L'articolo 29, comma 1, modifica la rubrica dell'articolo 34 della l.r. 7/1995.

L'articolo 29, comma 2, modifica il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, stabilendo che gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, non con risorse proprie, ma secondo quanto stabilito nel comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 15 della presente proposta di legge e nel comma 7 bis dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 aggiunto sempre con l'articolo 15 della presente proposta di legge.

Tale attività, pur configurandosi come innovativa, non comporta comunque oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente e le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto al comma 2 del presente articolo sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata e rientrano negli utilizzi previsti all'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, come indicato nel capitolo di Spesa sotto riportato.

Titolo/Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL - quota corrispondente alle entrate specifiche.

A copertura delle attività previste dal novellato comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, è possibile utilizzare anche le risorse previste nell'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 32 della presente proposta di legge, che introduce il nuovo comma 4 bis, iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024 e 2025, sul capitolo come di seguito rappresentato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 2 Titolo 1	CNI XXXX	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	200.000,00	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nello specifico delle attività di cui all'art. 41, comma 4 bis

Tale spesa trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 e 2025 a carico del capitolo 2160210116 che presenta la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle previste dalla proposta di legge in oggetto.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210116	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Art. 30 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

L'articolo 30, comma 1, modifica la lettera uu) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, prevedendo un'ulteriore deroga al divieto di usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica nelle ore notturne, nel caso dell'attività di controllo faunistico di cui all'articolo 25 della l.r. 7/1995. Il comma adegua il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

Al fine di efficientare l'attività di controllo della fauna selvatica, ed in particolare di contenimento numerico del cinghiale, le cui abitudini lo rendono più vulnerabile in orario notturno, si ritiene infatti opportuno stabilire che nella caccia di selezione non è vietato l'uso di visori notturni I.R. e ottiche con visori termici. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 31 (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 7/1995)

L'articolo 31, comma 1, dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995, inserisce una nuova r bis) che stabilisce una nuova sanzione connessa alla caccia alla beccaccia.

L'articolo 31, comma 2, dopo il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995, inserisce il nuovo comma 5 bis, in cui viene stabilita la revoca di un anno del patentino di caccia a chi effettua la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Il provvedimento disciplinare accessorio viene previsto, con condivisione del mondo venatorio, per incrementare il livello di tutela della Beccaccia.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 32 (Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

L'articolo 32, comma 1, aggiunge alla fine del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, una nuova frase che prefigura la possibilità di stanziamento con legge di bilancio di previsione, risorse aggiuntive destinate al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi.

L'articolo 32, comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, rimodulando alcune percentuali di ripartizione della quota del fondo derivante dai proventi delle tasse regionali in materia di caccia per le funzioni svolte dalla Regione e dagli ATC.

L'articolo 32, comma 3, dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, aggiunge la nuova lettera c) bis che assegna una quota pari al 55% delle risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 di cui almeno il 20% deve essere destinato alla prevenzione dei danni.

La proposta di variazione della ripartizione del fondo è funzionale anzitutto a garantire un'adeguata copertura finanziaria, pari al 55% dell'importo totale, per risarcire gli imprenditori agricoli dei danni causati alle produzioni dalla fauna selvatica.

Viene inoltre destinato il 10% di tale fondo agli ambiti territoriali di caccia per sostenere l'esecuzione di attività, attribuite dalla Regione, che sono accessorie rispetto a quelle previste dalla legge 157/1992, quali la gestione di alcuni istituti faunistici (ZRC, CPPS e le Oasi), la gestione degli Ungulati, l'istruttoria delle domande di risarcimento danni causati dalla fauna selvatica, ecc. Sempre agli ATC viene garantito un 5% del fondo vincolato alla concessione di contributi di cui all'articolo 20.

Come conseguenza della nuova ripartizione si riducono le risorse nella disponibilità della Regione, passando dal 32 al 26%, mentre rimangono invariate le risorse destinate alle associazioni venatorie.

L'articolo 32, comma 4, sostituisce il comma 4 della dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, con cui è previsto che la Giunta con propria DGR stabilisca criteri e modalità applicative riguardanti tutte le risorse a disposizione del fondo, anche definendo criteri di gestione tecnico-amministrativa omogenee in tutto il territorio regionale.

L'articolo 32, comma 5, inserisce dopo il comma 4 della dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, i commi 4 bis e 4 ter con i quali si prevede rispettivamente la creazione di un ulteriore fondo con risorse totalmente regionali, da implementare in caso di insufficienza di risorse derivanti dal fondo di cui al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 e l'obbligo per gli ATC di risarcire gli agricoltori con fondi propri, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, qualora i fondi trasferiti dalla Regione fossero insufficienti e nei casi di superamento della quota di "de minimis" agricolo da parte di alcuni agricoltori.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente.

Le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata, correlato in spesa al capitolo 2160210003, sotto riportato.

Titolo/Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma 3, Lettera a)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL - quota corrispondente alle entrate specifiche.

Le risorse aggiuntive cui si fa riferimento al comma 1 e che sono poi riprese al comma 5 che inserisce il comma 4 bis, di questo articolo, sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024 e 2025, sul capitolo come di seguito rappresentato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 2 Titolo 1	CNI XXXX	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	200.000,00	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nello specifico delle attività di cui all'art. 41, comma 4 bis

La spesa quantificata sulla base di una stima riferita alle necessità rilevate negli ultimi anni trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 e 2025 a carico del capitolo 2160210116 che presenta la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle previste dalla proposta di legge in oggetto.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210116	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Art. 33 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 33 stabilisce le disposizioni finanziarie di questa legge.

Il comma 1 autorizza per gli anni 2024 e 2025 nella Missione 16, Programma 2, Titolo 1, a carico del capitolo sotto riportato, il finanziamento degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 come modificato dall'articolo 32 della presente legge, per l'importo di € 1.681.564,99 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma 3, Lettera a)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL - quota corrispondente alle entrate specifiche.

Il comma 2 autorizza per gli anni 2024 e 2025 nella Missione 16, Programma 2, Titolo 1, a carico del capitolo sotto riportato, il finanziamento degli interventi previsti dal comma 4 bis dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 inserito dall'articolo 32 della presente legge, per l'importo di € 200.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 2 Titolo 1	CNI XXXX	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	200.000,00	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nello specifico delle attività di cui all'art. 41, comma 4 bis

Il comma 3 attesta la copertura delle spese autorizzate al comma 1 con i proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia già iscritte in entrata alla Missione 16, Titolo 1, Tipologia 101, e correlate in spesa alle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

Titolo/Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma 3, Lettera a)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL - quota corrispondente alle entrate specifiche.

Il comma 4 attesta la copertura delle spese autorizzate al comma 2 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione nella tabella E della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Legge di stabilità 2023).

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210116	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Il comma 5 stabilisce che per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 6 azzera l'autorizzazione di spesa iscritta per gli anni 2024, 2025 nella Missione 16, Programma 2, della Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 - Disposizioni per la formazione del bilancio

2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023) per la voce “Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura”.

Il comma 7 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Art. 34 (Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 fissa il termine di 30 giorni entro i quali la Giunta deve determinare i criteri e le modalità di cui all'articolo 41, comma 4, come modificato dalla presente legge, relative:

- a) all'utilizzo delle risorse da parte della Regione per i compiti ad essa assegnati;
- b) alla concessione delle risorse alle ATC ed alle associazioni venatorie;
- c) alla definizione delle quote assegnate alle ATC, destinate rispettivamente alla prevenzione dei danni ed al risarcimento dei medesimi.

Il comma 2 fissa l'ulteriore termine di 90 giorni entro i quali la Giunta deve provvedere a:

- a) definire lo statuto tipo, di cui al novellato articolo 17, ed i termini entro i quali gli ATC devono ad esso conformarsi;
- b) approvare il regolamento di cui all'articolo 7 bis, comma 4 e relativo allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Osservatorio Faunistico Regionale oltre che il regolamento di cui all'articolo 19, comma 7 bis, che disciplina per gli ATC, il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla prevenzione dei danni medesimi;
- c) determina i criteri e le modalità per l'istituzione delle ZAC senza sparo di cui all'articolo 33, comma 2 quinquies, come modificato da questa legge;
- d) adeguare, a seguito delle modifiche apportate con la presente legge, il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 7/1995 che disciplina in maniera omogenea il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria;
- e) determinare i modelli organizzativi per la redazione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto, di cui all'articolo 25, comma 3, e definire i percorsi formativi, di cui al successivo comma 3 bis, per gli operatori incaricati del controllo delle specie di fauna selvatica.

Il comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo, nelle more dell'approvazione degli atti sopra indicati, l'applicazione delle disposizioni previgenti nonché degli atti di Giunta regionali adottati ai sensi delle medesime, che non sono in contrasto con le disposizioni della l.r. 7/1995, come modificata da questa legge.

Il comma 4 stabilisce che il Presidente ed i componenti degli organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, decadono il novantesimo giorno successivo a tale data. Tale norma transitoria è funzionale al rinnovo di tutte le cariche sociali in applicazione dei nuovi statuti approvati in applicazione della presente legge.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 35 (Dichiarazione d'urgenza)

Il comma 1 dichiara urgente la presente legge per garantire che la stessa entri in vigore a partire dal 2024.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.